


Sepe
Pep

Dott. Gentile Salvatore
Via Solferino, n. 24/L
20012 CUGGIONO (MI)



Al Signor Sindaco
del COMUNE DI SALE MARASINO
Via Mazzini 75
25057 Sale Marasino (Bs)

Verbale n. 01/2024 del 10.02.2024

OGGETTO: Parere sulla sottosezione 3.3 del PIAO - Piano Triennale dei fabbisogni di personale 2024/2025/2026.

Il sottoscritto Dott. Gentile Salvatore, Revisore dei Conti del Comune di Sale Marasino (Bs), nominato con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 10.01.2022;

L'Amministrazione Comunale di Sale Marasino ha predisposto il PIAO e la sottosezione 3.3 relativa al piano triennale dei fabbisogni di personale 2024/2025/2026;

Premesso:

- che l'art. 39 della Legge n. 449/1997 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedano alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999;
- che l'obbligo di programmazione del fabbisogno del personale è altresì sancito dall'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000;
- che il D.Lgs. 165/2001 definisce le modalità con le quali deve essere effettuata la programmazione del fabbisogno di personale;
- che con decreto 17 marzo 2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica, sono state impartite le nuove misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni a decorrere dal 20/04/2020 in attuazione dell'art. 33 DL 34/2019 convertito dalla legge 58/2019;
- che con la Circolare il Ministero per la Pubblica Amministrazione, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2020 fornisce indicazioni sul suddetto DPCM;
- che la Ragioneria Generale dello Stato con nota prot. 179877 del 01/09/2020 fornisce istruzioni sulla modalità di calcolo dell'adeguamento del limite del trattamento economico accessorio del personale;
- che, ai sensi dell'art. 19, comma 8, della legge n. 448/2001, "A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate";
- che, ai sensi dell'art. 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 il piano triennale dei fabbisogni di personale rientra nella sottosezione 3.3 del PIAO;

RICEVUTA la sottosezione 3.3 del PIAO - Piano triennale dei Fabbisogni di Personale 2024/2026.

La verifica del rispetto dei vincoli in materia di assunzioni è stata effettuata partendo dai dati del rendiconto della gestione per l'anno 2022, approvato con deliberazione di C.C. n. 10 del 16.05.2023.

Nel nuovo piano viene riportato:

- che non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- il Piano dei Fabbisogni 2024-2026 evidenzia che il rapporto calcolato ai sensi del Dpcm 17/03/2020 tra il volume della spesa di personale e la media delle entrate correnti dell'ultimo triennio è pari a 9,56% e si colloca al di sotto del valore soglia "più basso" per la fascia demografica di appartenenza (27,20%); questo significa che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del medesimo decreto, lo stesso può incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti non superiore al 27,20%;
- la dotazione organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n.296/2006 e s.m.i, per ciascuno degli anni 2024-2025-2026 è pari a €. 542.153,62 (media triennio 2011-2013) e che, per il triennio 2024-2025-2026, la dotazione organica dell'Ente può essere incrementata per assunzioni a tempo indeterminato fino ad una spesa potenziale massima di personale pari a Euro 944.962,96, calcolata in base alle definizioni di cui all'art. 2 del DPCM 17/03/2020, prendendo a riferimento la spesa di personale registrata nel rendiconto 2022: tale valore andrà poi ricalcolato per gli anni successivi in base alla spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto, la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del citato DM 17 marzo 2020 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- che l'Ente ha adempiuto a tutti i presupposti normativi per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale;
- che le facoltà assunzionali per l'anno 2024, in base alla nuova disciplina, intese come incremento annuale massimo della spesa di personale rispetto all'anno 2018, sono pari ad euro 160.626,78;
- che le capacità assunzionali per gli anni 2024 e 2026 sono pari ad euro 944.962,96 (spesa massima);

Per quanto sopra programmato, viene specificato che:

- la spesa per il personale in servizio e quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente il triennio 2024/2026, non supera l'incremento massimo consentito nei termini percentuali indicati nella Tabella 1 (valore soglia più basso);
- la spesa annua del personale derivante dalla programmazione delle assunzioni di cui al presente provvedimento non supera la spesa massima potenziale calcolata ai sensi dell'art. 1, comma 557 e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i.;

- che l'Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che non risulta essere strutturalmente deficitario ai sensi dell'art. 242 del TUEL;

Si rileva pertanto che la programmazione proposta, nei termini sopra indicati, rispetta le norme vigenti in materia di contenimento della spesa del personale e di assunzioni, nonché i vincoli di finanza pubblica. Rilevato che il costo della dotazione organica così come delineata nel presente provvedimento rientra nei limiti finanziari di cui all'art. 1, comma 557, Legge n. 296/2006;

Tutto ciò premesso il Revisore dei Conti

ESPRIME

Parere favorevole, per quanto di competenza, sulla sottosezione 3.3 – Piano triennale dei fabbisogni del personale 2024/2026 del PIAO.

Il presente parere viene reso ai fini della verifica del rispetto dei vincoli finanziari e degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2021 e dell'asseverazione del rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019.

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Gentile Salvatore